



Associazione degli allevatori/allevatrici di pollame da reddito originario (ZUN)

Statuto

I. Nome, sede legale e scopo

Art. 1 Nome e sede legale

- 1 Esiste un'associazione con il nome di Zuchtvereinigung für ursprüngliches Nutzgeflügel ai sensi dell'art. 60 e seguenti dello ZGB.
- 2 La ZUN è un'associazione indipendente, affiliata alle Associazioni svizzere delle razze avicole e dei piccoli animali e alla Fondazione ProSpecieRara.
- 3 L'Associazione ha sede legale nel luogo di residenza del Presidente.

Art. 2 Scopo

- 1 Lo scopo dell'Associazione è la conservazione e la promozione delle razze avicole originali in via di estinzione, promosse da ProSpecieRara.
- 2 Lo scopo è raggiunto attraverso
 - a) la gestione dell'allevamento, composta dal responsabile dell'allevamento e dal custode del libro genealogico
 - b) la gestione del libro genealogico
 - c) determinazione dei requisiti degli animali da inserire nel libro genealogico in collaborazione con i giudici di razza avicola svizzera
 - d) inanellamento e valutazione degli animali da riproduzione
 - e) collocazione dei riproduttori
 - f) Salvaguardare e promuovere gli interessi economici ed ecologici comuni e rappresentarli nei confronti dell'opinione pubblica, delle autorità e di altre organizzazioni.
 - g) Promuovere lo scambio di informazioni tra i membri, la consulenza sulla detenzione degli animali, favorire lo scambio di esperienze, la collegialità e il contatto personale tra i membri attraverso i consiglieri regionali.
 - h) promuovere tra i membri un allevamento di pollame adeguato alla specie, con la consulenza dei consulenti regionali.
- 3 L'adempimento dei singoli compiti può essere trasferito ad altre istituzioni idonee.

Partner & Sponsoren





Il Affiliazione, diritti e doveri dei soci

Art. 3 Membri

- 1 L'Associazione è composta da membri attivi e passivi.
- 2 Possono diventare soci attivi tutti i detentori di un allevamento che si impegnano a rispettare gli statuti, le delibere e i regolamenti della ZUN, a mantenere la purezza del proprio allevamento e a fornire al responsabile del libro genealogico le informazioni necessarie per il libro genealogico (notifica dell'allevamento prima dell'inizio di ogni stagione riproduttiva, notifica di tutti i giovani animali dopo l'inanellamento, notifica di vendita e notifica di morte). I soci attivi sono registrati presso Kleintiere Schweiz come soci attivi e possono beneficiare delle offerte di Kleintiere Schweiz e Rassegeflügel Schweiz.
- 3 I soci passivi possono essere tutti i proprietari di animali delle razze promosse e qualsiasi persona fisica o giuridica che sia ben disposta verso gli sforzi dell'associazione. I soci passivi non possono beneficiare delle offerte di Allevamento avicolo Svizzera e Piccoli animali Svizzera.
- 4 Il passaggio da socio passivo a socio attivo può essere richiesto al Consiglio di amministrazione in qualsiasi momento.
- 5 L'Assemblea generale può nominare membri onorari. La qualifica di socio onorario può essere conferita ai soci meritevoli.

Art. 4 Acquisizione e perdita della qualità di socio

- 1 L'affiliazione viene concessa dal Consiglio direttivo sulla base di una domanda scritta.
- 2 L'affiliazione decade in caso di decesso, dimissioni o espulsione.
- 3 Le dimissioni devono essere comunicate per iscritto al Consiglio direttivo entro il 30 novembre dell'anno in corso.
- 4 I soci che mettono a repentaglio o lavorano contro gli interessi dell'Associazione, che non rispettano lo Statuto, le delibere e i regolamenti o che non adempiono ai loro obblighi nei confronti dell'Associazione possono essere proposti per l'espulsione dal Consiglio direttivo durante l'Assemblea generale.

I soci che non pagano la quota associativa per un anno, nonostante un ultimo sollecito scritto per posta, saranno proposti all'Assemblea generale per l'espulsione. Se i soci espulsi desiderano essere reintegrati, devono pagare la quota associativa arretrata.

I soci espulsi hanno il diritto di appellarsi alla successiva Assemblea generale.



Art. 5 Diritti e doveri

- 1 Tutti i soci hanno diritto di partecipare e votare all'Assemblea generale.
- 2 I soci hanno il diritto di nominare candidati, il diritto di voto e il diritto di presentare mozioni al Consiglio di amministrazione all'attenzione dell'Assemblea generale.
- 3 I soci sono tenuti a rispettare gli obblighi legali e statutari dei soci, tra cui in particolare il dovere di fedeltà alla ZUN.
- 4 I soci attivi sono tenuti a rilasciare le dichiarazioni di cui all'art. 3, comma 2.
- 5 I soci attivi sono tenuti a procreare solo con animali maschi valutati, idonei alla riproduzione e registrati nel libro genealogico.
- 6 Tutti i soci sono tenuti a segnalare le cessioni e le vendite alla ZUN.
- 7 I soci attivi hanno sempre la priorità nel collocamento degli animali del libro genealogico. I loro animali allevati hanno la priorità nella ZUN. Possono commercializzare i loro animali tramite la piattaforma "rarietà animali". Possono esporre i loro animali alle mostre organizzate da Kleintiere Schweiz e Rassegeflügel Schweiz.
- 8 Tutti i soci possono ottenere gratuitamente dalla ZUN gli anelli per i loro animali. Possono partecipare ai corsi di formazione offerti dalla ZUN a un prezzo ridotto.
Tutti i soci beneficiano delle offerte di ProSpecieRara.
- 9 Sulla piattaforma "Rarietà animali" possono essere offerti solo animali di razza e inanellati. Tutte le inserzioni che non soddisfano questo requisito saranno rifiutate.

Art. 6 Diritto al patrimonio dell'associazione

I soci uscenti non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

III Organizzazione

Art. 7 Organi e esercizio finanziario

- 1 Gli organi dell'Associazione sono
 - a) l'Assemblea generale
 - b) il Consiglio di amministrazione
 - c) gestione dell'allevamento e del libro genealogico
 - d) Consiglieri regionali
 - e) revisori dei conti
- 2 L'esercizio finanziario è l'anno solare

Partner & Sponsoren





Art. 8 Assemblea generale

- 1 Tutti i soci hanno diritto a partecipare all'Assemblea generale. Ogni socio presente ha diritto a un voto. Non è possibile votare per delega.
- 2 È responsabile in particolare di
 - a) Accettazione di: Verbale dell'ultima Assemblea generale, relazione annuale del Presidente, relazione annuale del Responsabile dell'allevamento e bilancio annuale.
 - b) determinare il programma di attività e il bilancio preventivo
 - c) deliberare sulle proposte del Consiglio direttivo o dei soci
 - d) eleggere i membri del Consiglio d'amministrazione e i revisori dei conti; e) eleggere i membri del Consiglio d'amministrazione e i revisori dei conti
 - f) ammissione dei soci in caso di ricorso
 - g) esclusione di soci e relativi casi di ricorso
 - h) approvazione del regolamento
 - i) Approvazione dei contratti con ProSpecieRara e altre organizzazioni.
 - k) Modifica dello Statuto, scioglimento e liquidazione dell'Associazione.
- 3 L'Assemblea generale ordinaria dei soci si terrà nei primi tre mesi dell'anno finanziario. Il Consiglio di amministrazione può convocare un'Assemblea generale straordinaria se lo ritiene necessario. Tale assemblea deve essere convocata anche su richiesta di un quinto dei soci.
- 4 La data dell'Assemblea generale deve essere comunicata ai soci per iscritto con almeno un mese di anticipo. Le proposte devono essere portate a conoscenza di tutti i soci almeno quattordici giorni prima della riunione.
- 5 Se non diversamente stabilito dalla legge o dallo Statuto, le delibere vengono approvate a maggioranza assoluta dei voti espressi. Per le revisioni dello Statuto sono necessari i due terzi dei voti presenti.
- 6 Le votazioni sono generalmente aperte. Nelle elezioni è decisiva la maggioranza assoluta al primo scrutinio, la maggioranza relativa al secondo scrutinio e, in caso di parità, il voto decisivo del Presidente.

Art. 9 Consiglio di amministrazione

- 1 Il Consiglio direttivo è composto da almeno quattro membri. Le seguenti cariche devono essere ricoperte e annunciate ai membri dell'Associazione: Presidente, Responsabile dell'allevamento, Attuario, Tesoriere.
- 2 Il Consiglio Direttivo gestisce l'Associazione e conduce tutti gli affari che non sono riservati ad altri organi. In particolare, ha i seguenti compiti e poteri:

Partner & Sponsoren





- a) preparazione, convocazione e presidenza dell'Assemblea generale
 - b) attuare le delibere dell'Assemblea generale
 - c) curare gli affari correnti
 - e) regolamentare i compiti della direzione dell'allevamento e dei consiglieri regionali
 - f) ammettere e proporre l'espulsione dei soci
 - g) curare i rapporti con ProSpecieRara, Allevamento avicolo Svizzera, Piccoli animali Svizzera e altre organizzazioni.
- 3 Le riunioni del Consiglio direttivo si tengono su invito del Presidente ogni volta che gli affari lo richiedono o su richiesta di almeno un membro del Consiglio direttivo. L'ordine del giorno deve essere inviato ai membri del Consiglio di amministrazione almeno 14 giorni prima della riunione. Il Consiglio di amministrazione è valido se sono presenti almeno tre dei suoi membri. Esso delibera a maggioranza semplice dei voti validi espressi. In caso di parità di voti, il voto del Presidente vale doppio.
- 4 I membri del Consiglio direttivo sono eletti per un mandato di due anni. Tutti i membri dell'Associazione sono eleggibili al Consiglio direttivo. La rielezione è possibile.

Art. 10 Gestione dell'allevamento e contabilità della mandria

- 1 È composto dal direttore dell'allevamento e dai responsabili del libro genealogico.
- 2 Tiene il libro genealogico.
- 3 Colloca gli animali di razza.
- 4 Si assicura che gli allevatori garantiscano la diversità genetica, la minor consanguineità possibile, il rispetto degli standard di razza e la vitalità degli animali, tenendo conto del libro genealogico e delle valutazioni degli animali.

Art. 11 Supervisor regionali

- 1 Sono le persone di riferimento nella loro regione per tutte le questioni relative alla ZUN, all'allevamento e ai problemi di salute degli animali (in conformità al disciplinare).

Art. 12 Revisori dei conti

- 1 I due revisori dei conti controllano il bilancio annuale e presentano una relazione scritta all'Assemblea generale. In accordo con il Consiglio direttivo, possono ricorrere a un revisore esterno.
- 2 Se possibile, i due revisori non devono essere sostituiti contemporaneamente. In caso contrario, si applicano per analogia le disposizioni dell'art. 8 comma 2.



IV. Il finanziamento

Art. 13

- 1 Le entrate dell'Associazione sono costituite dai contributi annuali dei soci e da altre entrate.
- 2 L'Assemblea generale stabilisce l'importo della quota associativa. I soci giovani fino a 18 anni pagano la metà della quota, i soci liberi e i soci onorari sono esenti dal pagamento della quota.
- 3 Le entrate vengono utilizzate per perseguire lo scopo dell'Associazione e per coprire le passività dell'Associazione.

V. Protezione dei dati

Art. 14 Protezione dei dati

1 Responsabilità

Il Consiglio di amministrazione è responsabile del rispetto della legislazione sulla protezione dei dati.

2 Registrazione dei dati personali

I dati che servono allo scopo dell'associazione sono memorizzati nell'elenco dei soci ZUN, nel registro centrale degli indirizzi di Kleintiere Schweiz e in ProSpecieRara con protezione tramite password.

3 Utilizzo dei dati personali

I dati possono essere trattati solo per gli scopi dell'associazione (elenco dei soci/allevatori/interno, classifiche, cataloghi delle mostre, ecc.) Per qualsiasi ulteriore elaborazione e divulgazione a terzi al di fuori degli scopi dell'associazione (ad esempio, per scopi di marketing) è necessario il consenso dei soci interessati.

4 Pubblicazione dei dati su Internet

Le classifiche, i cataloghi delle mostre e le immagini degli animali possono essere pubblicati su Internet. La pubblicazione di elenchi di soci/allevatori, di dati personali (ad esempio del consiglio direttivo), la pubblicazione di immagini/video ecc. richiedono il consenso del socio.

Riviste dei soci

Partner & Sponsoren





I dati dei soci possono essere utilizzati per comunicazioni interne (ad es. newsletter), relazioni annuali, congratulazioni/obituari, nell'organo dell'associazione (Kleintiere Magazin) e in qualsiasi altra pubblicazione nell'ambito dello scopo dell'associazione.

Mostre

Con l'iscrizione a una mostra, il socio acconsente alla trasmissione e all'elaborazione dei propri dati all'organizzazione della mostra. Le classifiche e i cataloghi delle mostre, così come le immagini degli animali, possono essere pubblicati per via elettronica (e-mail, social media, ecc.), su carta e su Internet.

5 Obbligo di fornire informazioni

Il Consiglio direttivo deve essere in grado di fornire in qualsiasi momento informazioni sul trattamento dei dati dei soci. In particolare, i soci hanno diritto a ricevere informazioni sull'utilizzo o sul trattamento dei loro dati.

VI Scioglimento

Art. 15 Procedura

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deciso dall'Assemblea generale dopo che il Consiglio di amministrazione ha annunciato una mozione di scioglimento con due terzi dei voti presenti. La convocazione della riunione di scioglimento deve avvenire per iscritto almeno un mese prima della riunione.

Art. 16 Liquidazione del patrimonio dell'associazione

L'assemblea di scioglimento deve destinare il patrimonio disponibile a un'organizzazione attiva nell'interesse dell'Associazione.

VII Disposizioni generali

Art. 17 Notifiche

I soci vengono informati tramite pubblicazione sul sito web, tramite la newsletter inviata per e-mail o per iscritto per posta.

Art. 18 Responsabilità dei soci

Solo il patrimonio dell'Associazione risponde delle sue passività.

Art. 19 Diritto sussidiario

Se non diversamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice civile svizzero.



Art. 20 Entrata in vigore dello Statuto

Il presente Statuto è stato modificato ed è entrato in vigore in occasione dell'Assemblea generale del 10 febbraio 2024. Una copia è stata inviata a ciascun socio.

Il Presidente

L'Attuario

Partner & Sponsoren

